



Regione Lombardia



CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA PROSECUZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA DI INTERVENTO “A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012 – TRIENNIO SCOLASTICO 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal dott. Francesco Maria Foti, Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

E

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, via Polesine 13 rappresentato dalla dott.ssa Lucia Volta, Direttore Generale pro tempore;

PREMESSO CHE:

la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*” si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia di attenzione e di sensibilizzazione che favorisca il diffondersi presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna. Regione in particolare intende promuovere:

- il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’eguaglianza e della solidarietà (art. 2 c.1 lettera b);
- la stipula di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche (art. 3 c. 3);
- iniziative di sensibilizzazione all’interno del sistema scolastico e formativo sul tema dell’affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi, campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche (art. 6 c. 1);
- azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori (art. 6 c.1);

CONSIDERATO CHE:

- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021 con riferimento all’Asse Prevenzione prevede quale priorità 1.1 “*Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza maschile sulle donne e promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza*”;

- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 che, coerentemente al Piano Nazionale, nell'ambito dell'Asse Prevenzione, individua tra gli obiettivi rafforzare il ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sull'affermazione delle pari opportunità in funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme, valorizzando tutte le iniziative di sensibilizzazione e formazione realizzate dalle Scuole di ogni ordine e grado;
- Regione e Ufficio Scolastico, in continuità ed a consolidamento del progetto "A scuola contro la violenza" attivato con D.G.R. n. 2132/2019, ritengono opportuno rafforzare e ampliare la collaborazione per la prosecuzione della linea di intervento in oggetto, valorizzando le reti di scopo costituite in ogni provincia, con l'obiettivo di promuovere l'educazione al rispetto della donna, attivare e sostenere progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, in attuazione alle previsioni della L.R. n. 11/2012 e al Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023;
- con D.G.R. n. 343 del 22 maggio 2023 "Approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, finalizzato al consolidamento del partenariato istituzionale ed allo sviluppo in ambito scolastico di iniziative promosse a favore degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative" sono state definite le modalità di collaborazione tra le Parti nell'attuazione di accordi, protocolli e convenzioni, anche attraverso l'istituzione di una Cabina di Regia intersettoriale e interistituzionale, con compiti di coordinamento e monitoraggio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con la presente Convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 11/2012 ed al Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, tramite la prosecuzione ed il rifinanziamento della linea di intervento denominata "A scuola contro la violenza sulle donne", attivata con D.G.R. n. 2132 del 16 settembre 2019 finalizzata alla realizzazione di progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, rivolti a favore di docenti, studenti, famiglie degli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado delle *istituzioni formative di istruzione e formazione professionale*

La presente convenzione si articolerà secondo le finalità e linee di intervento sotto riportate:

1. consolidare i progetti/interventi/iniziative realizzate dalle reti di scopo che si sono costituite nel territorio lombardo in attuazione della due precedenti convenzioni, di cui alle DD.G.R. n. 2132/2019, n. 5473/2021, n. 7150/2022, tramite le seguenti azioni:
 - promuovere il rinnovamento/ampliamento delle reti di scopo esistenti in ambito provinciale costituite/che si costituiranno, anche attraverso il coinvolgimento delle Scuole paritarie e delle Istituzioni formative capofila di Reti di Istituzioni formative che erogano Percorsi di leFP, al fine di realizzare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, costituite attraverso un Avviso pubblico;
 - facilitare le sinergie ed il raccordo con le reti interistituzionali territoriali anti violenza presenti sul territorio regionale e con il Sistema Universitario Lombardo, per quanto attiene l'elaborazione di documenti e strumenti didattici di rilevanza scientifica;
 - potenziare i Patti educativi di Comunità sul tema del contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità, proseguendo i lavori iniziati con la precedente Convenzione;

- implementare nei Documenti strategici del sistema scolastico il tema della prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e delle pari opportunità;
 - inserire percorsi dedicati alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e alle pari opportunità nei curricula di educazione civica;
 - favorire il raccordo con le azioni progettuali dalle scuole in attuazione di Accordi regionali interistituzionali quali: “Scuola in ascolto” di cui alla D.G.R. XII/1605/2023; consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza (D.P.R. 309/90), a bullismo e cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71), alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della Legalità (L. R. 24 giugno 2015, n. 17). di cui alle DD.G.R. n. XI/6761/2022 e XI/7499/2022; la “Scuola lombarda che promuove salute” di cui alla D.G.R. n. XII/1383/2023; collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di cui alla D.G.R. n. XII/2975/2024 della Lombardia e con il Bando UP! Crescere alla grande
2. attuare la governance regionale, in continuità con il modello già adattato, attraverso le seguenti azioni:
- A. identificazione di almeno una scuola capofila delle reti di scopo per ogni provincia ad eccezione della Città metropolitana di Milano che ne deve identificare almeno 2 con il ruolo di:
 - a. coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività laboratoriali, di sensibilizzazione e formative;
 - b. garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali;
 - c. interfacciarsi con Regione Lombardia per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività;
 - d. rilevare l’andamento del fenomeno sul territorio (anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi attraverso laboratori e ricerche/azioni);
 - B. emanazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, di un Avviso pubblico, i cui contenuti sono condivisi e strutturati in collaborazione con Regione, aperto a tutte le scuole statali di ogni ordine e grado che in rete dovranno coinvolgere le scuole paritarie nonché le istituzioni formative che erogano percorsi di leFP per realizzare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;
 - C. costituzione di un nuovo Tavolo interistituzionale, composto da rappresentanti dell’USR Lombardia, di Regione Lombardia e da un rappresentante per ciascuna rete provinciale, istituito con decreto dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, disciplinate dalla presente convenzione;
 - D. individuazione di strumenti di comunicazione sul tema coordinati tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia e reti di scopo provinciali, per i tramite delle scuole capifila.

Relativamente all’Avviso pubblico, finalizzato all’individuazione delle nuove reti di scopo provinciali, si precisa che la valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da apposita Commissione interistituzionale, composta da rappresentanti di Regione Lombardia (Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità) ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nominata con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

I progetti ammessi al finanziamento, per un contributo massimo di **€ 38.000,00** per il triennio **2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028** sono finalizzati a favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura di rispetto della donna, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e parità di genere, mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio e potranno interventi/azioni riconducibili ai seguenti assi:

- **Asse 1 “Potenziamento della governance tra gli enti pubblici gli attori della rete antiviolenza e le istituzioni scolastiche”:** all’interno di questo asse potranno essere ricondotte tra le altre le seguenti azioni:
 - definizione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi in collaborazione con gli attori specializzati delle reti antiviolenza e gli altri soggetti anche istituzionali del territorio attivi sul tema;
 - progettazione e realizzazione di UdA (Unità di Apprendimento) dedicate e sviluppo percorsi di formazione per docenti e sviluppo materiali didattici;
 - creazione di un database delle esperienze più efficaci.

- **Asse 2 “Organizzazione di iniziative di promozione, sensibilizzazione e formazione sul tema dell’affettività”:** all’interno di questo asse potranno essere ricondotte a titolo di esempio:
 - programmi di formazione, sensibilizzazione e informazione con il coinvolgimento degli attori attivi sul territorio rivolti soprattutto ai genitori e ai docenti delle scuole per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica anche in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi in virtù del protocollo in essere con Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XII/2975/2024;
 - laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza per i ragazzi ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e abbinati tra loro, portano ad atti di abuso e violenza nelle relazioni anche tra i pari. Sviluppo di azioni basate sul riconoscimento dei “segnali deboli” e sulla presa di coscienza degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane anche in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi in virtù del protocollo in essere con Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XII/2975/2024;
 - organizzazione di incontri per gli studenti per la conoscenza dei principali attori del territorio;
 - coprogettazione e partecipazione agli eventi promossi da Regione di restituzione degli esiti progettuali, con focus su Giornata internazionale della Violenza contro le Donne.

Art. 3 – Impegni di Regione

Regione collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale per la definizione dei contenuti relativi all’Avviso di cui all’art. 2 della presente Convenzione finalizzato a selezionare progetti, afferenti a reti di scopo provinciali, dedicati alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ed assicura un supporto tecnico ed informativo.

Regione sostiene finanziariamente l’attuazione delle linee di intervento previste all’art. 2, con un contributo, per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 pari a complessivi € **490.000,00**.

Il contributo regionale sarà erogato in un’unica tranches alle scuole polo individuate come meglio precisato all’articolo 5.

La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni svolte dall’Ufficio Scolastico nei confronti di Regione medesima ed è da considerarsi escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

Regione garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative e presidia le fasi di rendicontazione delle spese a cura delle scuole polo individuate.

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Art. 4 – Impegni dell’Ufficio Scolastico

L’Ufficio Scolastico redige, condividendone i contenuti con Regione, l’Avviso finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti afferenti a reti di scopo provinciali.

L’ufficio Scolastico istituisce la commissione interistituzionale per la valutazione dei progetti pervenuti, composta anche da Regione, e approva la graduatoria dei progetti.

L'Ufficio Scolastico coordina il Tavolo Interistituzionale dedicato con il compito di raccordare in una prospettiva regionale le attività delle reti provinciali e acquisire aggiornamenti in ordine allo stato di avanzamento dei progetti, oltre a monitorare la percezione del fenomeno della violenza contro le donne nelle scuole.

Ufficio Scolastico si impegna a non beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, per le specifiche attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Modalità di concessione del contributo, di monitoraggio e rendicontazione delle attività

Regione erogherà il contributo **in un'unica tranche** alle scuole capofila di rete individuate con l'Avviso realizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale a seguito del ricevimento di una lettera di accettazione del contributo, tramite specifico format, che sarà trasmesso a Regione Lombardia.

Sono previsti 3 monitoraggi annuali, di cui 2 intermedi, **alla fine di ciascun anno scolastico (entro il 31 agosto)**, e uno finale, al 31 agosto 2028, per rilevare gli esiti della realizzazione dei progetti, in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico, come dettagliato all'art.6, e di avanzamento della spesa.

Sulla base delle azioni realizzate, le scuole capofila di rete presenteranno a Regione Lombardia quindi, **alla fine di ogni annualità scolastica** una relazione che evidenzia, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla relazione allegheranno:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. la documentazione amministrativa e giustificativa di spesa;
3. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
4. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

La relazione e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

Su tutta la documentazione deve sempre essere riportato il CUP di progetto.

Art. 6 – Indicatori di valutazione

Per la valutazione delle azioni attuative Regione terrà conto dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi:

- coerenza della proposta progettuale con le finalità della convenzione;
- esperienze pregresse della rete;
- composizione della rete in termini numerici;
- composizione della rete in termini qualitativi;
- rispondenza dei prodotti forniti agli obiettivi e azioni dei progetti e
- completezza delle relazioni intermedie e finale.

Art. 7– Durata

La presente convenzione ha durata triennale, relativamente alle annualità scolastiche 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'anno scolastico 2027/2028 trovando copertura economica con le risorse a valere sulla D.G.R. n. 2345/2024, *“Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - d.p.c.m. 16 novembre 2023 pubblicato in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2023.*

La convenzione potrà essere prorogata su accordo delle parti.

Art. 8 – Responsabilità e recesso

Ciascuna delle Parti, qualora accerti inadempienze a carico dell'altra Parte provvede a contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni;

Decorso infruttuosamente il termine della diffida ad adempiere, di cui al comma 1 del presente articolo, senza che la Parte inadempiente abbia posto in essere gli interventi necessari, di carattere sostitutivo e/o correttivo, della contestata inadempienza, l'altra Parte potrà recedere, con un congruo preavviso, di minimo di 15 giorni. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui Regione intenda recedere dalla presente convenzione, è tenuta a riconoscere un contributo per le attività già svolte da Ufficio Scolastico, purché debitamente documentate.

Ufficio Scolastico Lombardia sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze, nei limiti delle attività rientranti nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

Resta ferma l'esclusiva responsabilità della Scuola Polo per le attività affidate ai sensi della presente convenzione.

Art.9 – Trattamento dei dati personali

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali trattati in esecuzione delle azioni riconducibili alla presente convenzione e che i medesimi dati saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Art. 10 – Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via bonaria tra le Parti.

A tale scopo, Ufficio Scolastico provvederà a notificare gli eventuali motivi di censura e/o le eventuali pretese da far valere, a Regione, che provvederà nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, che non venga definita bonariamente dalle Parti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del TAR Lombardia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) n. 2 del CPA.

Art. 11 - Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Art. 12 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 11/2012.

Art. 13 – Referenti

Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente pro tempore della U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale della D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;

- per l'Ufficio Scolastico Regionale il Dirigente dell'Ufficio V dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Milano, lì 19/12/2024

per Regione Lombardia

Il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità

Dott. Francesco Maria Foti

per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale pro tempore

Dott.ssa Luciana Volta